OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

31 agosto 2026

AUTORI

Aurora Agostini
Partner

Giovanni Lombardi
Associate

*Il 20 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato le "Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the 'AI Act')" (le "**Linee Guida**"), che forniscono orientamenti sugli obblighi di trasparenza a carico dei fornitori ("provider") e degli utilizzatori ("deployer") di sistemi di intelligenza artificiale ("**IA**" o "**AI**"). Le Linee Guida precisano l'ambito di applicazione degli obblighi previsti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 ("**AI Act**"), applicabili dal 2 agosto 2026 e, per i sistemi generativi già immessi sul mercato a tale data, dal 2 dicembre 2026, limitatamente agli obblighi di marcatura e di detection di cui all'art. 50(2) dell'AI Act. Le Linee Guida offrono indicazioni pratiche non solo a provider e a deployer, ma anche alle autorità competenti, per favorire un'applicazione dell'AI Act coerente, efficace, proporzionata e uniforme.*

CONTESTO E OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

Le Linee Guida sono state predisposte dalla Commissione ai sensi dell'art. 96, par. 1, lett. d), dell'AI Act e hanno natura non vincolante: servono come guida pratica per orientare autorità competenti, *provider* e *deployer* nell'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 50 dell'AI Act. La redazione delle Linee Guida si è basata su contributi raccolti durante un'ampia consultazione pubblica organizzata dalla Commissione e su input degli Stati membri nel Comitato per l'IA (*AI Board*).

La finalità degli obblighi di trasparenza, come indicato nei considerando 132-136 dell'AI Act, è ridurre i rischi di impersonificazione, inganno, disinformazione, manipolazione su larga scala e frode, nonché mitigare i potenziali impatti negativi sui processi democratici e sulla fiducia collettiva causati dai contenuti generati o manipolati dall'IA o dalle interazioni mediate dall'IA. Informare le persone sull'origine artificiale delle interazioni e dei contenuti le aiuta a prendere decisioni informate, contribuendo a salvaguardare la fiducia e l'integrità dell'ecosistema informativo.

Un messaggio centrale delle Linee Guida è che la trasparenza non riguarda solo i sistemi "*ad alto rischio*": l'articolo 50 dell'AI Act si applica anche a sistemi interattivi (*chatbot*, *avatar*, assistenti virtuali), sistemi generativi, *deepfake*, sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica. Gli

obblighi possono applicarsi contemporaneamente allo stesso sistema o allo stesso *output*, coinvolgendo *provider* e *deployer* in modo cumulativo.

I QUATTRO OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELL'ARTICOLO 50 DELL'AI ACT

L'articolo 50 dell'AI Act prevede quattro obblighi di trasparenza, applicabili a diverse tipologie di sistemi di IA o ai relativi *output*. Tali obblighi non si applicano all'uso esclusivamente personale e non professionale, come precisato dalle Linee Guida. Due obblighi sono posti in capo ai *provider* (chi sviluppa un sistema di IA e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio) e due ai *deployer* (chi utilizza il sistema sotto la propria autorità per fini professionali):

1. Sistemi di IA che interagiscono direttamente con le persone (art. 50(1)): i *provider* devono progettare i sistemi in modo che le persone siano informate di interagire con un'IA, salvo che ciò risulti evidente per un utente ragionevolmente attento; l'informazione va fornita all'inizio dell'interazione e mantenuta per tutta la sua durata. L'obbligo riguarda, tra gli altri, *chatbot*, *avatar*, assistenti virtuali e agenti IA.
2. Sistemi di IA che generano o manipolano contenuti sintetici (art. 50(2)): i *provider* devono garantire che gli *output* (audio, immagini, video, testo) siano marcati in formato *machine-readable* e rilevabili come generati artificialmente, mediante soluzioni tecniche efficaci, interoperabili e robuste (es. metadati, *watermarking*, *standard* C2PA), mettendo a disposizione strumenti di *detection* corrispondenti.
3. Sistemi di riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (art. 50(3)): i *deployer* devono informare le persone esposte a tali sistemi, tanto in tempo reale quanto *ex post*; l'obbligo è rilevante, tra gli altri, in contesti HR, *retail*, sicurezza, istruzione e *customer experience*.
4. *Deepfake* e testi generati dall'IA su questioni di interesse pubblico (art. 50(4)): i *deployer* devono rendere noto in modo chiaro e percepibile che il contenuto è generato o manipolato artificialmente, attraverso una *disclosure* visibile o udibile (la marcatura tecnica del *provider* non è sufficiente). È previsto un regime attenuato per i *deepfake* in opere artistiche, creative, satiriche o di finzione. Per "*deepfake*" si intendono contenuti audio, video o immagini che presentano somiglianza con persone, oggetti, luoghi o eventi reali e potrebbero apparire falsamente autentici (art. 3, n. 60): l'obbligo, quindi, non si applica a contenuti di natura fantastica o non realistica.

L'articolo 50(5) dell'AI Act stabilisce che le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o della prima esposizione (ad esempio, avvio della conversazione con un *chatbot*, inizio di

un video che contiene un *deepfake*, apertura di un testo generato dall'IA su questioni di interesse pubblico), nonché essere conformi ai requisiti di accessibilità.

ECCEZIONI E REGIMI ATTENUATI

Le Linee Guida dedicano ampio spazio alle eccezioni e ai regimi attenuati, essenziali per calibrare correttamente gli adempimenti:

(i) ovvietà dell'interazione (art. 50(1)): l'obbligo di informare non si applica se l'origine artificiale dell'interazione è "*ovvia*" per una persona ragionevolmente attenta, informata e avveduta (ad esempio, un assistente virtuale chiaramente presentato come tale).

(ii) *Law enforcement*: sono previste eccezioni per i sistemi autorizzati dalla legge a rilevare, prevenire, indagare o perseguire reati; tuttavia, tali eccezioni sono di stretta interpretazione e non coprono gli usi a disposizione del pubblico per la segnalazione di reati.

(iii) *Standard editing* e funzioni assistive (art. 50(2)): sono esclusi dal perimetro i sistemi che svolgono soltanto funzioni di *editing* standard o che non alterano in modo sostanziale i dati di *input* o il loro significato.

(iv) *Deepfake* creativi e satirici (art. 50(4)): per i *deepfake* che fanno parte di opere artistiche, creative, satiriche, di finzione o analoghe, si applica un regime attenuato: è comunque necessario un segnale di *disclosure*, ma in forma compatibile con la fruizione dell'opera, senza ostacolarne la visualizzazione o il godimento, ossia senza elementi visivi ingombranti.

(v) Testi con revisione umana/*editorial responsibility* (art. 50(4)): non scatta l'obbligo di etichettare come IA i testi su questioni di interesse pubblico che siano stati sottoposti a revisione umana o controllo editoriale e per i quali una persona fisica o giuridica assume responsabilità editoriale.

VIGILANZA, SANZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO

Le Linee Guida dedicano una sezione alle autorità di vigilanza, identificate *in primis* nelle autorità nazionali di sorveglianza del mercato competenti per l'AI Act. Per alcune categorie di sistemi intervengono anche l'*AI Office* (con ruolo specifico per i sistemi costruiti su modelli di IA di uso generale o integrati in *very large online platforms/very large online search engines* designati ai sensi del *Digital Services Act*) e il Garante europeo della protezione dei dati ("EDPS"), quando *provider* o *deployer* sono istituzioni, organi e organismi dell'UE.

Le violazioni degli obblighi di trasparenza possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente per le imprese, con criteri di proporzionalità per PMI e *small mid-caps*; per istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le sanzioni possono arrivare fino a 750.000 euro.

Le Linee Guida dedicano inoltre spazio al "*Code of Practice on Transparency of AI-generated Content*" (il "***Code of Practice***"), pubblicato in versione finale il 10 giugno 2026, come strumento volontario per dimostrare conformità agli obblighi di marcatura e *labeling* degli artt. 50(2), 50(4) e 50(5) dell'AI Act: l'adesione al Codice costituisce "*a straightforward, predictable, and legally certain way of demonstrating compliance*" ("*un modo semplice, prevedibile e giuridicamente certo per provare il rispetto degli obblighi*").

La Commissione ha messo a disposizione, separatamente dalle Linee Guida, ulteriori materiali informativi di supporto per facilitare la compliance:

(i) FAQ dedicate (*Transparency obligations under Article 50 of the AI Act*): risposte alle domande più frequenti sui concetti e gli obblighi chiariti nelle Linee Guida;

(ii) *Quick Facts*: scheda sintetica sulle regole di trasparenza per i sistemi di IA;

(iii) Icone UE per l'etichettatura: *set* di icone che i *deployer* possono utilizzare per etichettare determinati contenuti generati dall'IA (*deepfake* e testo generato/manipolato dall'IA).

RACCOMANDAZIONI E CONCLUSIONI

Il tema fondamentale per le imprese non è più solo stabilire se un sistema di IA sia "*ad alto rischio*", ma valutare se – e in quale misura – interagisce con le persone o produce contenuti che le persone vedono, leggono o ascoltano; in tali casi, gli obblighi di trasparenza dell'AI Act, come interpretati dalle Linee guida della Commissione, trovano concreta applicazione.

Alla luce di tali Linee guida, per garantire la conformità a questi obblighi, le imprese possono impostare un percorso articolato lungo le seguenti direttrici:

(i) mappare i sistemi di IA in uso o in sviluppo e qualificarli rispetto all'art. 50 (interattivi, generativi, riconoscimento emozioni, categorizzazione biometrica, *deepfake*, testi su questioni di interesse pubblico).

(ii) Chiarire il ruolo (*provider*, *deployer* o entrambi) e allocare responsabilità interne, anche nei contratti con fornitori *cloud* e di tecnologia IA.

(iii) Adeguare *User Experience* (UX), informative e *policy* per assicurare che l'informazione sull'interazione con IA e sull'esposizione a contenuti

generati o manipolati sia chiara, distinguibile, accessibile e fornita almeno alla prima interazione/esposizione.

(iv) Implementare o aggiornare le soluzioni tecniche di marcatura e *detection* degli *output* generativi in linea con l'art. 50(2), pianificando per tempo l'adeguamento dei sistemi già sul mercato entro il 2 dicembre 2026.

(v) Definire procedure di *labeling* visibile per *deepfake* e testi IA su questioni di interesse pubblico, in coerenza con le Linee Guida e – se del caso e in caso di adesione – il *Code of Practice*.

(vi) Integrare la prospettiva AI Act nei modelli di governance esistenti (GDPR, DSA, NIS 2, Data Act), adottando una documentazione che consenta di dimostrare l'*accountability* delle scelte di *design*, marcatura e *disclosure*.

Le Linee Guida rappresentano uno strumento interpretativo rilevante, fornendo criteri operativi per l'identificazione dei sistemi soggetti agli obblighi di trasparenza, la distinzione tra i ruoli di *provider* e *deployer*, e le modalità concrete di adempimento.

TEAM

Aurora Agostini

Partner

Giulietta Minucci

Partner

Marco Grechi

Senior Associate

Giovanni Lombardi

Associate

Alessandro Carlini

Associate

Francesca Costarelli

Associate